

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRIGUGLIO, GIORGIO CONTE, GRANATA, PERINA, DELLA VEDOVA, BARBARO, BOCCHINO, BONGIORNO, CONSOLO, DI BIAGIO, DIVELLA, GALLI, LAMORTE, LO PRESTI, MENIA, MORONI, MURO, ANGELA NAPOLI, PAGLIA, PATARINO, PROIETTI COSIMI, RAISI, RUBEN, SCANDEREBECH, TOTO

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, in materia di diritto di elettorato nelle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Italia

Presentata il 15 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La politica italiana è teatro di un dibattito appassionato circa l'estensione del diritto di voto attivo e passivo degli stranieri nelle elezioni comunali e circoscrizionali.

Mentre la gran parte del discorso pubblico sulla cittadinanza si è incentrata sul problema di un'estensione di tale diritto ai cittadini di Stati non dell'Unione europea, scarsa attenzione, invece, è stata prestata all'esigenza di rendere effettivo l'elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Italia.

Si tratta in effetti di una problematica sentita dalla gran parte della popolazione

non italiana residente nel nostro Paese, avvertita ancora di più dopo l'apertura dell'Unione europea alle nazioni dell'est.

Il decreto legislativo n. 197 del 1996, difatti, nel recepire la direttiva 94/80/CE, prevede il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono oggi presentare

al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

Il cittadino, all'atto della domanda di iscrizione alle liste elettorali, deve allegare la documentazione rilasciata dalle autorità del Paese da cui proviene, dimostrare di non aver perso nel Paese di origine l'elettorato attivo e passivo e resta iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato. Tale procedura rende, di fatto, complesso per il cittadino poter esercitare appieno i propri diritti e a nulla valgono a tale proposito le campagne informative messe in atto, in vista delle elezioni comunali, dalle diverse amministrazioni locali.

La presente proposta di legge, proprio al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel nostro Paese, modifica l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 197 del 1996.

La disposizione vigente prevede espressamente l'obbligo, per i cittadini di Stati dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, di presentare al sindaco

la domanda d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

Attraverso, invece, la modifica proposta (articolo 1) si intende, in sostanza, limitare tale obbligo ai soli cittadini dell'Unione europea non ancora iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune, mentre, per quelli regolarmente iscritti alle anagrafi comunali, si prevede l'iscrizione d'ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune, previa apposita istruttoria svolta dagli uffici comunali al fine di verificare l'assenza di cause ostative.

Tuttavia, se si vuole seriamente percorrere la via di una reale ed effettiva integrazione europea, non si può prescindere da un pieno riconoscimento della « cittadinanza europea » che comprende la possibilità di partecipare complessivamente alla vita sociale e politica della nazione che si è scelta per sé e per i propri figli. Sarebbe, inoltre, auspicabile che oltre che per le consultazioni comunali si incominci a ragionare sull'opportunità di abrogare le disposizioni in materia di elezioni regionali che riservano questo genere di consultazioni ai soli « cittadini italiani » estendendole anche ai cittadini degli Stati dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « in cui sono residenti » sono inserite le seguenti: « e che non sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune »;

b) al comma 2, lettera c), le parole: « , sempreché non siano già iscritti » sono soppresse;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I cittadini dell'Unione iscritti all'anagrafe della popolazione del comune in cui sono residenti non devono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo e, previa apposita istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 2 al fine di verificare l'assenza di cause ostative, sono iscritti d'ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune ».

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



16PDL0058900